COVID-19,
LE MISURE ADOTTATE DALL'INAIL PER LA TUTELA DEGLI INFORTUNI

Marco Crescentini

La normativa in tema
in particolare gli articoli 42 e 34 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 hanno stabilito che:

Nei casi di infezione accertata da coronavirus,
contratta in ambienti di lavoro o in itinere,
la prestazione a tutela dell'infortunato
è competenza dell'INAIL
e comprende anche i periodi di quarantena
o permanenza domiciliare fiduciaria

ALL’**<u>AVVIO DELLA PRATICA DI INFORTUNIO</u>** È TENUTO IL MEDICO DI PRIME CURE ATTRAVERSO LA REDAZIONE E LA CONTESTUALE TRASMISSIONE TELEMATICA DEL CERTIFICATO ALLA SEDE TERRITORIALE COMPETENTE DELL’ISTITUTO

IL NECESSARIO APPROFONDIMENTO IN CHIAVE GESTIONALE È ARRIVATO CON LA **CIRCOLARE INAIL N.13 DEL 3 APRILE** CHE HA PRECISATO CHE:

IL CONTAGIO DURANTE LA PRESTAZIONE PROFESSIONALE È PRESUNTO PER TALUNE CATEGORIE DI LAVORATORI (E IN PRIMIS QUELLA SANITARIA APPUNTO) ED IL LAVORATORE NON È TENUTO A DARNE PROVA

RIENTRANO APPIENO NELL'ASSUNTO DI RISCHIOSITÀ SPECIFICA, PER LA QUALE L'ACCERTAMENTO MEDICO-LEGALE SI AVVALE DELLA PRESUNZIONE SEMPLICE, LE FATTISPECIE RIGUARDANTI GLI OPERATORI SANITARI.

NELL'ATTUALE SITUAZIONE PANDEMICA, QUESTO RISCHIO SPECIFICO CONNOTA ANCHE ALTRE ATTIVITÀ LAVORATIVE CHE COMPORTANO IL COSTANTE CONTATTO CON IL PUBBLICO/L'UTENZA:
LAVORATORI CHE OPERANO IN FRONT-OFFICE, ALLA CASSA, ADDETTI ALLE VENDITE/BANCONISTI, PERSONALE NON SANITARIO OPERANTE 2
FAQ CORONAVIRUS

ALL'INTERNO DELLE STRUTTURE SANITARIE CON MANSIONI TECNICHE, DI SUPPORTO, DI PULIZIE, OPERATORI DEL TRASPORTO INFERMI
,
QUESTO ELENCO, NON ESAURISCE LA NUMEROSITÀ DELLE CATEGORIE CHE POSSONO AVVALERSI DELLA PRESUNZIONE DI ESPOSIZIONE PROFESSIONALE

LADDOVE L'IDENTIFICAZIONE EZIOLOGICA FOSSE PROBLEMATICA, L'EVENTUALE ACCERTAMENTO MEDICO-LEGALE DEL NESSO CAUSALE DOVRÀ SEGUIRE L'ORDINARIA PROCEDURA DANDO PRIORITÀ AI CRITERI EPIDEMIOLOGICO, CLINICO, ANAMNESTICO E CIRCOSTANZIALE

L'AMBITO DI TUTELA È GARANTITO AI LAVORATORI DIPENDENTI E ASSIMILATI (OLTRE A QUELLI PREVISTI DAL D. L.VO N.38/2000) OPERATIVI PRESSO DATORI PUBBLICI E PRIVATI

LA CENTRALITÀ DELL'ACQUISIZIONE DELLA CERTIFICAZIONE DELL'AVVENUTO CONTAGIO, IN QUANTO ELEMENTO COSTITUTIVO (ASSIEME ALL'OCCASIONE DI LAVORO) DELLA FATTISPECIE "MALATTIA-INFORTUNIO"

La certificazione dell'avvenuto contagio può essere resa attraverso qualsivoglia "documentazione clinico-strumentale in grado di attestare, in base alle conoscenze scientifiche, il contagio stesso"

SONO TUTELATI ANCHE I CASI DI INFEZIONE AVVENUTI IN ITINERE ?

l'infezione da Covid-19 tutelabile può essere derivata anche da infortunio in itinere.

Posto che in quest'ultima fattispecie non sono catalogati soltanto gli accidenti da circolazione stradale, ma tutti quelli occorsi al lavoratore assicurato durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, anche gli eventi di contagio da nuovo coronavirus accaduti durante tale percorso sono configurabili come infortunio in itinere.

IN CASO DI INFEZIONE DA NUOVO CORONAVIRUS O DI SOSPETTO DI CONTAGIO IN OCCASIONE DI LAVORO, COSA SI DEVE FARE?

COME PER GLI ALTRI CASI DI INFORTUNIO, IL DATORE DI LAVORO DEVE PROCEDERE ALLA DENUNCIA/COMUNICAZIONE DI INFORTUNIO AI SENSI DELL'ART. 53 DEL DPR 30 GIUGNO 3 1965, N. 1124 E S.M.

IL MEDICO CERTIFICATORE CHE HA FORNITO LA PRIMA ASSISTENZA DEVE TRASMETTERE ALL'INAIL IL CERTIFICATO DI INFORTUNIO

DA QUANDO PARTE LA TUTELA INAIL?

LA CONFERMA DIAGNOSTICA RAPPRESENTA IL MOMENTO DELLA REGOLARIZZAZIONE DEL CASO DA CUI FAR DECORRERE LA TUTELA.

QUALORA IL SOGGETTO SIA STATO IN MALATTIA (ALL'EPOCA SOSPETTA COVID-19) E, QUINDI, IN QUARANTENA O IN ISOLAMENTO FIDUCIARIO DOMICILIARE, LA CONFERMA DEL TEST CONSENTIRÀ LA REGOLARIZZAZIONE DEL CASO CON DECORRENZA DAL MOMENTO DELLA ATTESTATA ASSENZA DAL LAVORO

La nota della Direzione centrale rapporto assicurativo e della Sovrintendenza sanitaria centrale del 17 marzo 2020, precisa che la tutela Inail copre l'intero periodo di quarantena.

ESITI DI COVID-19: INDICAZIONI VALUTATIVE

nell'attività di stima del complesso menomativo da Covid-19 il valutatore è tenuto ad osservare

un criterio di proporzionalità tra la somma ottenuta dal valore tabellare dei singoli pregiudizi e il danno biologico permanente indennizzabile

Proporzionalità del danno

Gli stessi saranno infatti suddivisi in pregiudizi a minor entità menomativa, valutabili in un range di valore tabellare compreso fra 1 e 5%,

Minore entità del danno

in pregiudizi a maggior entità menomativa, collocabili nell'ampia fascia valutativa, pari o superiore all'8% di Tabella.

Maggiore entità del danno

Tutti "i pregiudizi intermedi", valutabili nella misura del 6-7% di danno biologico, potranno essere ricondotti all'uno o all'altro gruppo a seconda della natura e concorrenza dello specifici con esito in esame

Danno intermedio

Tabella 1: Qualificazione delle menomazioni e sub-menomazioni Covid-19 correlate

Esiti di Covid-19	%
Disturbi minori	1-5
Disturbi maggiori	≥ 8
Disturbi minori o maggiori, a seconda di natura e concorrenza dell'esito	6-7

tabelle

LE CLASSI DI ESITI DI COVID-19

Il sistema valutativo risulta quindi fondato, in via sinottica, su disturbi maggiori e minori che definiscono, a seconda della loro numerosità e gravità, quattro classi di esiti di Covid-19, distinte per:
grado di effettiva incidenza menomativa sullo spendimento della validità biologica dell'infortunato

La prima classe è a sua volta distinta in tre sottoclassi:
IA, IB e IC

Classi di esiti di Covid-19			Grado	Danno biologico (%)
I	A	**Due o più disturbi minori** Per la classe IA la somma del valore dei singoli disturbi ricade nel range 1-20%	Lieve o Lieve-Moderato	1-15%
	B	**Uno o più disturbi minori associati a uno o più disturbi maggiori** Per la classe IB la somma del valore dei singoli disturbi ricade nel range 1-20%		
	C	**Due disturbi maggiori** Per la classe IC la somma del valore dei singoli disturbi ricade nel range 1-20%		
II		**Due o più disturbi maggiori, a prescindere dalla numerosità dei disturbi minori** Per la classe II la somma del valore dei singoli disturbi ricade nel range 21-55%	Moderato	16-45%
III		**Due o più disturbi maggiori, a prescindere dalla numerosità dei disturbi minori** Per la classe III la somma del valore dei singoli disturbi ricade nel range 56-70%	Moderato-Severo	46-60%
IV		**Disturbi maggiori con carattere di macro-permanente** Per la classe IV la somma del valore dei singoli disturbi ricade nel range 71-100%	Severo	> 60%

ESEMPIO……..

Esempio n. 1: nell'infortunato in esame, la menomazione da Covid-19 è costituita da due disturbi minori, ipogeusia ed iposmia (per i quali è possibile attribuire, secondo riferimento di cui alla Tabella delle menomazioni, un valore del 3% ciascuno), e da un disturbo maggiore consistente in insufficienza respiratoria lieve (valutata secondo i parametri di cui all'allegato 2 parte A della predetta Tabella, nella misura del 13%). Il punteggio risultante dalla somma dei singoli pregiudizi sarà dunque pari a 19; sulla scorta della qualificazione delle menomazioni (presenza di due disturbi minori e di uno maggiore) e del punteggio ottenuto (19), il valutatore ricondurrà gli esiti alla classe IB (di grado lieve/lieve-moderato) di cui alla tabella n. 2. Applicando il coefficiente proporzionalistico, il valore di danno biologico da indennizzare sarà nella misura indicativa del 14-15%. In ordine alla opportunità di attribuire il punteggio del 15% si richiamano le istruzioni costantemente rimesse, volte a ottimizzare la consolidazione del postumo senza pregiudicare l'opzione revisionale da parte dell'Istituto. In CarCli, l'operatore procederà ad inserire il codice "997.1" per classe di esiti e a selezionare per ogni apparato coinvolto, il rispettivo riferimento codicistico.

GRAZIE

Area tecnica
Area assistenza e consulenza
Area formazione

Marco Crescentini